

## TITOLO IV ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### Art. 17

#### ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.

Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.

In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

**2. Si intende applicabile, per l'azione impositrice del comune, l'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.**

### Art. 18

#### VERIFICHE E CONTROLLI

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 17 comma 4 e 5, del presente regolamento, l'ufficio Comunale:

- può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- può utilizzare dati legittimamente acquistati ai fini di altro tributo ovvero richiede ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti della Polizia Locale o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato ai sensi del comma 4 e 5 dell'art. 17 del presente regolamento, muniti di autorizzazione del Sindaco possono accedere agli immobili soggetti alla misura delle superfici, salvi i casi di immunità e di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

### Art. 19

#### RISCOSSIONE

La gestione delle entrate relative alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani Interni per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, potrà essere effettuata scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 113, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

- a) in economia, anche in associazione con altri enti locali;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dell'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti o privati;
- f) a mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**Art. 40**  
**SANZIONI**

1. Sovrattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

**2. Si intende applicabile, per l'azione impositrice del comune, l'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.**

**Art. 41**  
**RIMBORSI**

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

**Art. 42**  
**RUOLI COATTIVI**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

**Art. 42 bis**  
**FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO ENTRATA**

Per le attività e le installazioni che non abbisognano di particolari autorizzazioni, la ricevuta di pagamento costituisce titolo autorizzativo alla effettuazione della attività.

#### **Art. 38 - Rateazioni**

È consentita la rateazione della imposta di pubblicità annuale di importo superiore a €. 1549,37 in quattro rate trimestrali senza aggravio di interessi scadenti il 31-3/30-6/30-9/31-12. Il ritardo nel pagamento della rata determina l'applicazione della sanzione tributaria di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 507/93: ove il ritardo abbia a superare 15 gg. è facoltà dell'ufficio tributi procedere alla rimozione e all'oscuramento del materiale pubblicitario, revocando la facoltà del pagamento rateale.

#### **Art. 39 - Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 40 - Controlli**

In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della imposta di pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni, l'Ente Locale si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

#### **Art. 40 bis – Minimo Tributario**

Gli importi minimi per le attività di accertamento, rimborso e per i versamenti effettuati in autotassazione o nelle altre forme previste per questo tributo, è stabilito in € 1,00.

#### **Art. 41 - Disciplina per l'applicazione delle sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni tributarie e gli interessi di cui all'art. 23 del D.Lgs. 507/93, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate in conformità all'art. 24 del D.Lgs. sopra citato, secondo l'ammontare ivi previsto e con la procedura della Legge 24 novembre 1981 n. 689. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,64.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,64 a euro 258,22.

Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

**2. Si intende applicabile, per l'azione impositrice del comune, l'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.**